

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3469 del 06/07/2018
Oggetto	Procedimento MO16A0060 (ex 7453/S). Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Soliera (MO) mediante un pozzo ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio). Ditta TOSI DANIELE E PADOVANI srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3613 del 06/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei LUGLIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Procedimento MO16A0060 (ex 7453/S). Ditta TOSI DANIELE E PADOVANI srl.

Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio) in comune di Soliera (MO), via Scarlatti n. 110.

Regolamento regionale n. 41/2001, articoli 18 e 19.

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1994 del 29/12/2006 "Nuove determinazioni in materia di canoni per le derivazioni di acqua pubblica";
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO dell'istanza di concessione presentata dalla ditta TOSI DANIELE E PADOVANI srl con sede a Soliera (MO) in via Scarlatti n. 110, registrata al prot. PGM/2016/19603 del 21/10/2016 della scrivente Struttura, con la quale è stato chiesto di derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo da perforare su immobile di proprietà della ditta IMMOBILIARE FRANCESCO srl, terreno individuato catastalmente al foglio 41 mappale 281 del NCT del comune di Carpi (MO);

DATO ATTO che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli articoli 6 e 16 del citato Regolamento regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. DET-AMB-2017-3400 del 29/06/2017, la medesima ditta TOSI DANIELE E PADOVANI srl, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 41/2001, alla perforazione del pozzo in argomento;
- la ditta medesima, attraverso il tecnico incaricato - dott.ssa geol. Giorgia Campana, ha presentato in data 08/11/2017, la documentazione di inizio e fine lavori con la scheda tecnica di dettaglio del manufatto realizzato;
- che il pozzo realizzato è conforme a quanto indicato nell'autorizzazione alla perforazione sopra evidenziata;
- il prelievo idrico richiesto è destinato ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio manuale ed automatico);

RICHIAMATA integralmente l'autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione del pozzo in argomento;

CONSTATATO che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria per la richiesta di concessione;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale (3.800 m³/anno) e la portata nominale massima della derivazione (1,0 l/s) sono mediamente congrui;
- il pozzo realizzato:
 - non insiste entro il perimetro di aree di rispetto e salvaguardia di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
 - non ricade all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Pianura Alluvionale Padana - libero o confinato superiore" codice 0610ER-DQ2-PACS con stato chimico e quantitativo buono;
- in base ai valori della subsidenza, della soggiacenza e del trend piezometrico si ricava una criticità tendenziale "media";
- in presenza di corpo idrico in stato qualitativo e quantitativo buono ma con criticità tendenziale "media" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "REPULSIONE" (per cui la derivazione è compatibile, solo con prescrizioni ed è subordinata ai risultati di monitoraggi specifici del sito);

VERIFICATO che:

- l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa Agenzia - S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che la derivazione possa essere attuata, con le seguenti misure di mitigazione:

1. concessione di derivazione per un breve arco temporale (massimo 5 anni) in considerazione della necessità di monitorare il fenomeno e l'andamento della subsidenza a scala regionale;
2. mediante l'installazione di dispositivo di misurazione della portata e dei volumi derivati, con comunicazione annuali delle relative letture;

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- il quantitativo richiesto e la tipologia di appartenenza, definiscono il canone al minimo previsto e per la tipologia d'uso "igienico ed assimilati" di cui alla lettera f) art. 152 della L.R. 3/1999, così come modificato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

ATTESO, che la ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 e dell'art. 27 comma 6 del regolamento regionale n. 41/2001, è tenuta a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a €. 250,00;
- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

RITENUTO pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2023**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C) ARPAE di Modena;

ATTESTATA la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **TOSI DANIELE E PADOVANI srl** con sede a Soliera (MO), in via Scarlatti n. 110, C.F. 01934740364, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nell'impianto di autolavaggio aziendale ubicato a Soliera (MO), presso la sede della ditta richiedente medesima, con prelievo idrico ad uso igienico ed assimilati - procedimento **MO16A0060 (ex 7543/S)**;

b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile pari ad una **portata massima di l/s 1,0** e ad un **quantitativo volumetrico non superiore a m³/anno 3.800**;

c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo

conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, **fino al 31.12.2023**;

e) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- del canone annuale di concessione, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;

g) di dare atto che i canoni, l'integrazione del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;

k) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

m) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 N. 104 - ART. 133, c.1b) e s.m.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **TOSI DANIELE E PADOVANI srl** con sede a Soliera (MO), in via Scarlatti n. 110, C.F. 01934740364, codice procedimento **MO16A0060** - ex 7453/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale di esercizio **1,0 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **3.800 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso igienico ed assimilati (impianto di autolavaggio).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima sito in comune di Soliera (MO), in via Scarlatti n. 110.

Dati tecnici del pozzo

- colonna tubolare con camicia in PVC del diametro interno di Ø=mm. 114;
- profondità manufatto m. 48 dal piano campagna;
- **lavori terminati il 04/10/2017**;
- **avampo**;
- **portata nominale 1,0 l/s**;
- coordinate catastali: foglio 41, mappale 281 del NCT del comune di Soliera (MO);
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=651.283 Y=954.433;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 0,75;
- fondello 0,50 m. in livello di argilla.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2023**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale

interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L. R. n. 2/2015, all'art 8 - comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

6.2 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2018 ammonta a €. 135,38 (pari a dieci dodicesimi dell'importo totale del canone per l'annualità 2018, che è pari a €. 162,45), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati dai due pozzi in esercizio, valori che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472/L - Direzionale 70 - 41126 Modena;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.

Nei primi tre anni di esercizio del pozzo, con cadenza semestrale e possibilmente nel periodo primaverile (marzo/aprile) ed autunnale (settembre/ottobre), il concessionario dovrà effettuare due monitoraggi annuali del livello statico della falda acquifera intercettata (consistenti nella misurazione a pozzo fermo, della quota del pelo libero dell'acqua nella colonna pozzo dal piano di campagna) e comunicare tempestivamente le relative letture a questa Struttura concedente - ARPAE S.A.C. via Giardini n. 472/L - Modena, pec: aoomo@cert.arpa.emr.it.

Il concessionario, inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino

nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.